

# DIREZIONE TECNICA

(Art. 87 D.P.R. 207/2010)

## A) DEFINIZIONE:- (*comma 1 art. 87*)

La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessario per la esecuzione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti. Il direttore tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa.

## B) SOGGETTI CHE POSSONO ASSUMERE L'INCARICO DI DIRETTORE TECNICO:

- Titolare della ditta individuale;
- Rappresentante legale della società;
- Socio;
- Dipendente dell'impresa;
- Soggetto esterno all'impresa legato alla stessa con contratto d'opera regolarmente registrato;

## C) TITOLI RICHIESTI:

- Laurea in Ingegneria o Architettura o laurea equipollente;
- Diploma di Geometra o Perito Industriale Edile;

PER LE CLASSIFICHE INFERIORI ALLA IV:

- Perito Tecnico Industriale;
- Requisito professionale inteso quale esperienza acquisita nel settore delle costruzioni nella funzione di direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati attestanti tale condizione;

PER LA CATEGORIA OG2:

- Laurea in Architettura o in conservazione di beni culturali;

PER LE CATEGORIE OS2A ED OS2B:

- Restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L.vo 22.01.2004 n. 42 - (*N.B. - Vd. Scheda "Qualificazione OS2"*);

PER LA CATEGORIA OS25:

- ai soggetti in possesso dei titoli previsti dal D.M. di cui all'art. 95 comma 2 del Codice, che prevede la istituzione di appositi elenchi presso il Ministero per i beni e le attività culturali.